



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

PROCEDURA COMPETITIVA PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA FONDAMENTALE, A VALERE SUL FONDO ITALIANO PER LA SCIENZA (BANDO FIS 2021)

DECRETO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

MACROSETTORE - LS - LIFE SCIENCES SCHEMA DI FINANZIAMENTO STARTING GRANT

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, come modificata, al fine di semplificare le procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed attuare ulteriori misure previste dal PNRR nel campo della ricerca, dall'articolo 64 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181);

VISTO il Decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”, convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il DPCM n. 164 del 30 settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito, anche solo MUR) ed il DPCM n. 165 del 30 settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca”;

VISTO il Decreto ministeriale del 19 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MUR;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” ed, in particolare, l'art.1 comma 551, il quale dispone che “...il Ministero dell'università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; b) l'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; c) l'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTO il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali” (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 123 del 25 maggio 2021),



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

convertito, con modificazioni, con legge 23 luglio 2021, n. 106 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 176 del 24 luglio 2021 - Suppl. Ordinario n. 25) che all'articolo 61 istituisce il *Fondo italiano per la scienza* prevedendo che “1. *Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato "Fondo italiano per la scienza" con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate "Starting Grant" e "Advanced Grant". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77*”.

VISTO il Decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il DPCM n. 164 del 30 settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”;

VISTO il Decreto ministeriale del 19 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MUR;

VISTA la legge L. 30 dicembre 2021, n. 234 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”(GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49) che, all'articoli 1, comma 311, ha disposto che “*La dotazione del Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*”.

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024*” (GU Serie Generale n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 50), ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata concernente lo stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n.197 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022 recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025*” (GU Serie Generale n. 304 del 30-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 44), ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata;

VISTO il D.M. del 15 luglio 2021, n. 841, “*Disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui al Ministero dell'università e della ricerca Segretariato Direzione generale della ricerca*” di cui al Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 agosto 2021 al numero 2286;

VISTO il D.P.C.M. 12 agosto 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 settembre 2021, al n. 2556, con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Di Felice l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale della Ricerca;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 2281 del 28 settembre 2021, come modificato e integrato dal Decreto di Rettifica del 15 ottobre 2021, n. 2406 “*Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul fondo italiano per la scienza*” (Bando FIS 2021) e, in particolare:

- l'art. 3 laddove è previsto che “*Sono ammissibili alla presente Procedura i progetti di ricerca fondamentale che si svolgano presso una delle Organizzazioni ospitanti di cui al precedente art. 2, comma 2, con le caratteristiche descritte nei successivi*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

articoli e le specificazioni relative ai seguenti due schemi di finanziamento: a) *Starting Grant*: progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori emergenti; b) *Advanced Grant*: progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori affermati”;

- l'art. 5 che al comma 1 dispone “La dotazione complessiva della Procedura è pari a 50 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro vengono destinati al finanziamento dello schema “Starting Grant” e 30 milioni di euro al finanziamento dello schema “Advanced Grant”;
- l'art. 7 che al comma 2, punto II “Valutazione” prevede che nella prima fase sarà oggetto di valutazione la parte B della proposta progettuale. La proposta che non totalizzi un punteggio pari ad almeno 18/20 non sarà ammessa alla successiva fase di valutazione. La seconda fase riguarderà la proposta progettuale nella sua interezza (parte C della proposta) e si atterrà a quanto previsto dal CNVR e descritto nella presente Procedura. Il Principal Investigator, il cui progetto superi nella seconda fase la soglia minima pari al punteggio di 22/25 sarà invitato ad un'intervista, volta a valutare l'attitudine del PI a svolgere autonomamente la ricerca e/o a coordinare il gruppo di ricerca nonché che “Per ogni progetto, viene fatta la somma: 1) del punteggio attribuito nella prima fase di valutazione; 2) della media aritmetica dei punteggi attribuiti dai tre revisori nella seconda fase di valutazione 3) del punteggio attribuito all'intervista. La somma dei punteggi costituisce il punteggio finale” e anche che “Nel rispetto delle graduatorie, divise per Macrosettore, il MUR provvede alla pubblicazione dei decreti di approvazione delle stesse. I decreti di approvazione delle graduatorie dei progetti, distinte per Macrosettore, secondo l'ordine di punteggio, contengono l'indicazione: A) dei progetti ammessi al finanziamento, fino all'esaurimento delle risorse disponibili; B) dei progetti idonei ma non finanziabili per esaurimento delle risorse. Nei decreti di approvazione delle graduatorie viene data evidenza, inoltre: - dei progetti esclusi dal finanziamento, in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo di idoneità per essere ammessi al contributo; - dei progetti non ammessi alla valutazione di merito. Con provvedimento successivo, il MUR provvede alla pubblicazione dei decreti di ammissione al finanziamento ed all'erogazione dei contributi ai progetti di cui al punto A) del presente comma.”;

RILEVATO che alla scadenza dei termini fissati dall'Avviso, sono state presentate complessivamente n. 1918 (*millenovecentodiciotto*) proposte progettuali, riferibili ai tre Macrosettori ERC indicati nell'Avviso di cui n. 713 (*settecentotredici*) relative al Macrosettore LS - Life Sciences e, in particolare n. 484 (*quattrocentoottaquattro*) relative allo schema di finanziamento Starting Grant e n. 229 (*duecentoventinove*) relative allo schema di finanziamento previsti Advanced Grant);

RILEVATO che n. 6 (*sei*) Principal Investigator hanno ritirato la propria proposta progettuale di cui n. 1 (*uno*) relative al Macrosettore LS - Life Sciences, in particolare nessuna relative allo schema di finanziamento Starting Grant e n. 1 (*una*) relative allo schema di finanziamento previsti Advanced Grant);

RILEVATO altresì che sono state valutate in totale n. 1912 (*millenovecentododici*) proposte progettuali riferibili ai tre Macrosettori dell'Avviso di cui n. 712 (*settecentododici*) relative al Macrosettore LS - Life Sciences, in particolare n. 484 (*quattrocentoottaquattro*) relative allo schema di finanziamento Starting Grant e n. 228 (*duecentoventotto*) relative allo schema di finanziamento previsti Advanced Grant);

VISTO il Decreto Direttoriale di Riparto n. 952 del 28 giugno 2023 con cui, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 del Decreto Direttoriale 2281 del 28 settembre 2021, così come modificato e integrato dal Decreto di Rettifica del 15 ottobre 2021, n. 2406, sono determinate - per i macrosettori LS (*Life Sciences*), PE (*Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences*), SH (*Social Sciences and Humanities*) per ciascuno degli schemi di finanziamento previsti (*Advanced/Starting Grant*) le disponibilità economiche da destinare ai progetti di ricerca ritenuti, all'esito delle procedure di valutazione, ammissibili a finanziamento come di seguito riportate:

Risorse assegnate (€)			
Macrosettore	<i>Advanced Grant</i>	<i>Starting Grant</i>	<i>Totale</i>



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

LS - <i>Life Sciences</i>	10.711.137,52 €	8.062.419,94 €	18.773.557,46 €
PE - <i>Physical sciences and engineering</i>	11.417.212,85 €	7.594.797,80 €	19.012.010,65 €
SH - <i>Social Sciences and Humanities</i>	7.691.649,63 €	4.222.782,26 €	11.914.431,89 €
Totale	29.820.000,00 €	19.880.000,00 €	49.700.000,00 €

CONSIDERATO che, in esito alla conclusione delle attività di valutazione, si è proceduto all'approvazione delle graduatorie distinte per Macrosettore e schema di finanziamento;

CONSIDERATO altresì che il decreto di approvazione della graduatoria contiene:

- l'individuazione dei progetti ammessi finanziamento distinti per schema di finanziamento *Starting Grant e Advanced Grant* (Tabella A);
- i progetti ammessi a finanziamento, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, graduati in ordine di punteggio (Tabella B) distinti per schema di finanziamento *Starting Grant e Advanced Grant*;
- i progetti, graduati in ordine di punteggi, idonei ma non finanziabili per esaurimento delle risorse (Tabella C) distinti per schema di finanziamento *Starting Grant e Advanced Grant*;
- l'indicazione dei progetti esclusi dal finanziamento, in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo di idoneità per essere ammessi al contributo (Tabella D) distinti per schema di finanziamento *Starting Grant e Advanced Grant*;
- l'indicazione dei progetti non ammessi alla valutazione di merito (Tabella E) distinti per schema di finanziamento *Starting Grant e Advanced Grant*;

VISTO il Decreto Direttoriale n.1218 del 31 luglio 2023, come modificato e integrato dal Decreto Direttoriale n. 1273 del 3 agosto 2023, in merito alla Graduatoria finale del Macrosettore LS - *Life Sciences* e relative tabelle allegate;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1722 del 13 ottobre 2023 con cui l'Amministrazione prende atto del trasferimento, da parte del *Principal Investigator (PI)* Professore Rocky Strollo, dall'Host Institution "Università Campus Bio-Medico di Roma" all'Host Institution "Università Telematica San Raffaele Roma S.r.l." ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso;

RITENUTO di procedere alla conseguente ammissione a contributo dei progetti approvati, al fine di consentire, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, del Bando FIS 2021 il successivo trasferimento in unica soluzione anticipata agli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca definendo i rapporti tra il MUR ed il Soggetto beneficiario, nonché i relativi termini e condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione dei progetti FIS attraverso un Disciplinare, da perfezionare mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo da parte di ciascun soggetto beneficiario come da Allegato B – Disciplinare di concessione delle agevolazioni;

VISTA la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (di seguito CUP) e, in particolare:

- la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale il Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti. Inoltre, i CUP devono essere chiesti e associati ai progetti dalle amministrazioni titolari degli investimenti «...*qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico...*» con la seguente specifica: «*per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico; per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento*»;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, che, tra l’altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

VISTA la delibera CIPE numero 45 del 05 maggio 2011 (pubblicata in gazzetta ufficiale in data 07 ottobre 2011, numero: 234) “*Relazioni sul sistema monitoraggio investimenti pubblici (mip) e codice unico di progetto (cup) relative al primo e secondo semestre*” (deliberazione n. 45/2010) e, in particolare, il relativo Allegato 1 contenente le integrazioni e le modifiche alle delibere di questo Comitato n. 143/2002 e n. 151/2006 che, fra l’altro, esplicita che “*per quanto riguarda i progetti di ricerca realizzati da più partner, è sufficiente richiedere un solo CUP unicamente nei casi in cui si tratti effettivamente di progetti “unici e indivisibili”, quali quelli realizzati con personale di un partner e attrezzature di un altro; altrimenti, è più corretto parlare di “programmi” composti da più progetti, e ciascun progetto deve essere dotato di un suo specifico CUP, richiesto dal soggetto responsabile, come identificato in precedenza a seconda della natura (“concessione di incentivi” o “realizzazione e acquisto di servizi”)*”;

VISTO il D. Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, recante «*Attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*» ed in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera d), ove si prevede che il Codice identificativo di gara (di seguito CIG) non può essere rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d’investimento pubblico sprovvisti del CUP, obbligatorio ai sensi del citato art. 11, della Legge n. 3 del 2003 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l’articolo 41 contenente la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), che ha modificato la legge istitutiva del CUP (Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11), integrandone l’articolo 11 con i commi da 2-bis a 2 sexies;

CONSIDERATO che la riforma del CUP conferisce al Codice Unico di Progetto il valore amministrativo di elemento essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione all’esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco dell’investimento che l’amministrazione decide di realizzare, disponendo il sopra richiamato articolo 11:

- al comma 2-bis la nullità per “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico ... in assenza dei corrispondenti codici [Codici Unici di Progetto, CUP] di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;
- al comma 2-ter, ampliando la portata del provvedimento, che “*Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice Unico di Progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l’indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.*”;

CONSIDERATO che il CUP è l’elemento deputato dalla legge all’identificazione univoca degli investimenti programmati, come disposto dalla citata legge n. 3 del 2003;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto delle norme illustrate in premessa, la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico non identificati dal CUP discende da un difetto sostanziale nella individuazione dei singoli progetti di investimento pubblico oggetto della finalizzazione delle risorse pubbliche;

VISTA la delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021, che introduce la normativa attuativa della riforma, fra l'altro delimitando la portata soggettiva e oggettiva dell'istituto della nullità e regolando le modalità e le procedure con cui le amministrazioni emananti possono chiedere il supporto al DIPE per il controllo della lista dei CUP da allegare agli atti di finanziamento degli investimenti pubblici, così scongiurando i relativi profili di nullità.

VISTE le "Linee guida per attuazione dell'art. 11, commi 2 -bis, 2 -ter, 2 -quater e 2 -quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76", di cui all'allegato 1 e al connesso allegato tecnico, che costituiscono parte integrante e sostanziale della delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63 laddove, fra l'altro:

- si definisce Beneficiario del finanziamento: i soggetti pubblici o privati che, ai sensi delle norme dispositive relative ai programmi di spesa, beneficiano di finanziamento per specifici progetti di investimento pubblico;
- CUP: Codice unico di progetto, è un codice alfanumerico univoco costituito da quindici caratteri, che ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ciascun intervento/progetto di investimento pubblico, e che deve essere ad esso associato da parte delle amministrazioni titolari, soggetti attuatori, dei medesimi interventi, chiedendone la generazione nel sistema informativo CUP, previo accreditamento allo stesso sistema;
- un progetto di investimento pubblico è costituito da un complesso di azioni o di strumenti di sostegno collegati fra loro da quattro elementi: 1) presenza di un decisore pubblico, 2) in genere finanziamento - anche parziale, diretto o indiretto - con risorse pubbliche, o realizzazione basata anche sull'uso di strutture pubbliche, 3) le azioni o gli strumenti suddetti hanno un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale, 4) da raggiungere entro un tempo specificato;
- è stato poi chiarito che nel caso di progetti realizzati da più partner ai fini CUP, il progetto d'investimento pubblico si identifica nel singolo intervento realizzato dal singolo partner. Per collegare tra loro i singoli progetti realizzati dai diversi partner deve essere utilizzato lo strumento del CUP master indicando come master il primo CUP generato in ordine temporale.

VISTO l'articolo 6 (*Riduzione degli oneri amministrativi e di monitoraggio*) del più sopra richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 laddove prevede che "Ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti delle Amministrazioni titolari, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione dei progetti, previa ripartizione delle risorse e specifica individuazione dei beneficiari e degli interventi stessi, devono contenere per ciascun intervento, a pena di nullità dell'atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020" nonché il successivo comma 5 ai sensi del quale "Al fine di assicurare il principio di unicità dell'invio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli enti attuatori, questi ultimi provvedono ai seguenti adempimenti: a) associazione CUP-CIG sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG): il responsabile unico del procedimento (RUP), ove previsto, provvede all'inserimento del CUP nella scheda di acquisizione del CIG o nella scheda di aggiudicazione associandoli sul sistema SIMOG dell'ANAC; b) fatture elettroniche: le fatture elettroniche ricevute dagli enti attuatori degli interventi devono riportare, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG dei progetti. Ai fini del pagamento delle fatture trova applicazione quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

CONSIDERATO che, sulla base delle definizioni contenute la delibera CIPE numero 45 del 05 maggio 2011 sopra riportata, i progetti FIS presentati nell'ambito dell'Avviso di cui al Decreto Direttoriale 2281 del 28 settembre



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

2021 come modificato e integrato dal Decreto di Rettifica del 15 ottobre 2021, n. 2406, costituiscono “*Programmi di ricerca*” composti da più progetti e che per ciascun progetto deve essere dotato di un suo specifico CUP;

RITENUTO che nulla osta all'adozione del decreto di ammissione a finanziamento e del relativo Disciplinare si concessione (allegato B – *Disciplinare di concessione delle agevolazioni*) per le proposte progettuali afferenti al Macrosettore *Life Sciences (LS)* relative allo schema di finanziamento *Starting Grant* come elencate nell'*Allegato A – Elenco dei progetti ammessi a finanziamento* così come identificate dal codice CUP (*Allegato D - Codici Unici di Progetto (CUP)*) e all'individuazione del contributo riconosciuto (*Allegato C – Piano dei Costi e dei Contributi*);

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DECRETA

Articolo 1

Ammissione a finanziamento

1. Per il Bando FIS 2021 di cui al Decreto Direttoriale 28 settembre 2021 n. 2281, come modificato e integrato dal Decreto di Rettifica del 15 ottobre 2021, n. 2406, sono ammesse a finanziamento le proposte progettuali per il Macrosettore *Life Sciences (LS)* relative allo schema di finanziamento *Starting Grant* come elencate nell'*Allegato A – Elenco dei progetti ammessi a finanziamento* che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto;
2. I termini, le condizioni, le forme, le misure, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione dell'Avviso, sono indicati nella normativa citata in premessa e nell' allegato B – *Disciplinare di concessione delle agevolazioni*;
3. La ripartizione dei costi e dei contributi per ogni progetto approvato nell'ambito del Macrosettore *Life Sciences (LS)* relative allo schema di finanziamento *Starting Grant* è indicata nella tabella di cui all'*Allegato C – Piano dei Costi e dei Contributi* che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto;
4. I soggetti beneficiari sono responsabili dell'avvio, dell'attuazione, della gestione e della rendicontazione del progetto, sotto la responsabilità scientifica del *Principal Investigator*, e si obbligano a garantire la piena attuazione dei progetti nonché ad impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dalla Procedura con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese così come disposto dall'art. 10, dell'Avviso;
5. I Codici Unici di Progetto (CUP) rilasciati ai sensi del Legge n.3/2003 riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'*Allegato D - Codici Unici di Progetto (CUP)* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Avvio e conclusione delle attività progettuali. Termini di rendicontazione

1. L'avvio dei progetti, successiva al decreto di concessione del contributo, dovrà avvenire non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito del MUR. Il suddetto termine può essere differito di massimo 150 giorni, in caso di motivate ed oggettive cause di forza maggiore, previa verifica ed autorizzazione da parte del MUR;
2. I progetti dovranno avere una durata massima pari a 60 mesi dalla data di avvio delle attività;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

3. Le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio del progetto indicata al precedente comma 1. I soggetti beneficiari dovranno presentare la rendicontazione del progetto secondo le modalità definite dal D.M. del 15 luglio 2021, n. 841 e sulla base delle “*Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili*”;
4. La data ultima per l’ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale indicata al precedente comma 2;
5. Le spese sostenute al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno considerate ammissibili.

Articolo 3 ***Risorse finanziarie***

1. L’importo di € 8.062.419,94 (ottomilionisessantaduemilaquattrocentodiciannove/94) è destinato al finanziamento nella forma del contributo alla spesa dello schema *Starting Grant* relativo ai progetti del Macrosettore *Life Sciences (LS)* a valere sulle risorse di cui al Cap.7720/1 – esercizio finanziario provenienza 2021;
2. Il MUR eroga ai beneficiari il contributo spettante per ogni progetto ammesso al finanziamento in un’unica soluzione anticipata, pari al 100% del contributo concesso;
3. Nel caso di un soggetto attuatore di diritto privato l’erogazione a titolo di anticipo dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico, o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata del progetto;
4. L’erogazione dei contributi da parte del MUR è subordinata alla disponibilità delle risorse sul pertinente capitolo di bilancio;
5. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli volti ad accertare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte, nonché la ammissibilità delle spese rendicontate.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i seguiti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Di Felice